

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1958

Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'unione nazionale dei comuni ed enti montani

ONOREVOLI SENATORI. — Il Segretariato nazionale della montagna, istituito dapprima come ente pubblico nel 1926, poi soppresso nel 1936 e ricostituito nel 1947 come persona giuridica, svolge una intensa attività per la attuazione dei suoi fini statuari, coincidenti con l'importante interesse pubblico di favorire lo sviluppo economico della montagna. In particolare esso provvede (articolo 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1648) ad:

a) assistere in linea tecnica ed amministrativa gli Enti pubblici ed i privati nell'attuazione di opere di miglioramento fondiario;

b) collaborare con il Ministero, con i consorzi di bonifica e con gli enti in genere nello studio di piani generali di bonifica e nell'attuazione di opere di trasformazione fondiaria comunque interessanti la montagna;

c) compilare, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i piani eco-

nomici di godimento e di trasformazione dei beni rustici di proprietà e di enti pubblici e di privati;

d) affiancare l'opera dello Stato, delle provincie e dei comuni rivolta all'elevazione morale e materiale delle popolazioni montane;

e) collaborare a studi ed indagini sulle condizioni economiche e sociali della montagna;

f) collaborare con le organizzazioni agricole per l'incoraggiamento e l'indirizzo dell'agricoltura montana;

g) dare impulso alla propaganda per il bosco ed attuare iniziative per la valorizzazione delle attività silvo-pastorali.

L'ente agisce in tutto il territorio italiano con una direzione generale in Roma e sedici uffici periferici e con un'organizzazione oltremodo snella, impiegando un ristretto numero di tecnici, retribuiti invero molto modestamente in relazione al gravoso servizio cui adempiono.

I proventi finanziari del Segretariato, con i quali esso adempie agli accennati compiti, consistono essenzialmente dei compensi delle proprie prestazioni: e la quantità dei progetti e dei lavori eseguiti annualmente consentirebbe un sicuro funzionamento dell'ente con l'accorto e parsimonioso impiego di tali modesti introiti, se le dette somme potessero essere rimosse con la necessaria correttezza. Inoltre alcune attività, come quella di propaganda per l'esecuzione di miglioramenti fondiari, sono molto costose, e non sempre remunerate, perchè numerose richieste di interventi dell'ente con i conseguenti studi e sopralluoghi non si concretano poi nell'affidamento di progetti.

Nella stessa linea di integrare l'azione dello Stato a favore delle zone montane si è inserita l'attività di un nuovo organismo: Unione nazionale Comuni ed Enti montani.

Costituita come organismo di fatto nel 1952 dei Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, delle Province e Camere di commercio aventi territori montani e delle comunità montane o Consigli di valle sorti in base al decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987 e dei consorzi dei bacini imbriferi montani, è stata avviata la sua regolarizzazione per il riconoscimento della personalità giuridica.

La sua forma di propulsione di iniziative e di assistenza a differenza del Segretariato nazionale della montagna che opera principalmente a favore dei singoli agricoltori, è specificatamente diretto agli Enti associati.

L'articolo 1 dello statuto stabilisce che l'U.N.C.E.M. si propone:

a) di promuovere l'attuazione organica di una politica montana che tenda alla restaurazione dell'economia delle zone di montagna e ne stimoli il progresso, al fine di creare per i montanari condizioni di vita conformi ai principi di civiltà e di giustizia;

b) di sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare per i singoli problemi della montagna le soluzioni da suggerire agli Organi locali e governativi;

c) di dare la possibile assistenza agli Enti associati.

I finanziamenti con i quali l'U.N.C.E.M. provvede al raggiungimento dei suoi scopi sono costituiti secondo lo statuto:

a) dalle quote associative annue;

b) da eventuali contributi, lasciti e donazioni.

Poichè nella fase iniziale si richiedono spese generali ed iniziative non proporzionate al numero degli associati e data la scarsa entità delle quote associative, si rende necessario per l'ulteriore sviluppo dell'organizzazione un contributo straordinario.

Per assicurare quindi sia al Segretariato nazionale per la montagna sia all'U.N.C.E.M. un più efficiente funzionamento dotando gli uffici di più adeguate attrezzature essendo la loro azione di notevole utilità pubblica, si propone di concedere a loro favore un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000.

La copertura dell'onere complessivo di lire 60.000.000 è assicurata in base alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 60 milioni di lire, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio finanziario 1958-59, per concedere un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore del Segretariato nazionale della montagna e di lire 30 milioni a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere previsto nel precedente articolo sarà fatto fronte con una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637, contenente le variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.